

PER UN NUOVO STATUTO DELLA PRATICA FORENSE

SUL RITORNO AL PATROCINIO ANTE RIFORMA

**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

*PROPOSTA DA: DOTT. MICHELANGELO PASQUA, DOTT.
FRANCESCO PACILÈ E LA DOTT.SSA ROBERTA BENTIVOGLIO IN
QUALITÀ DI DIRETTIVO DELLA CONSULTA AIGA VIBO
VALENTIA CON IL SOSTEGNO DELLE CONSULTE DEI
PRATICANTI DI BERGAMO E NOVARA, NONCHÉ DAI DELEGATI
DELLE RISPETTIVE SEZIONI*



Premesso che:

La disciplina patrocinio del praticante avvocato, a seguito della riforma forense con Legge n. 247/2012 e da ultimo, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016, risulta radicalmente modificata rispetto alla disciplina previgente.

In particolare, secondo la pregressa normativa, il praticante avvocato abilitato al patrocinio poteva patrocinare in proprio ed essere inserito nel mandato di difesa, sia pure con i limiti del proprio status abilitativo.

Attualmente la Legge professionale n. 247/2012, all'art. 41, ed il seguente Decreto attuativo n. 70/2016 (recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense) all'art. 9, hanno introdotto la figura del patrocinio sostitutivo, per cui *il praticante abilitato non può più avere cause proprie ma può patrocinare esclusivamente in sostituzione del dominus*.

Considerato che:

- Con questa modifica il Legislatore ha sconfessato le proprie intenzioni sottese alla Legge di riforma professionale di *“favorire i giovani professionisti”*,
- è stato sostanzialmente *“svuotato l'esercizio del patrocinio”*, il cui significato primario è quello di completare la formazione del futuro avvocato, sia pure per affari di minor valore e difficoltà,
- il praticante abilitato al patrocinio ora sostitutivo, *“non può più avere cause proprie né può essere inserito nel mandato difensivo, ma il suo ruolo sarà sostanzialmente sostitutivo dell'avvocato presso cui svolge la pratica o, comunque, sotto la sua responsabilità e supervisione”*.

Rilevato che:

- nello specifico, alle cause civili, la nuova norma (*art. 41 Legge 247 / 2012*) non fa più riferimento, a differenza delle previgenti, né alla composizione del Tribunale, né al valore della causa, né al limite territoriale,
- potrebbe ritenersi in assenza di esplicita abrogazione della precedente normativa che il *“praticante sostituto”* possa patrocinare in qualsiasi causa

civile dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale (*a prescindere dalla composizione, dal territorio e dal valore della causa, che potrebbe essere anche indeterminabile*), fermo in ogni caso restando il divieto di essere inserito nel mandato difensivo,

- sussiste la sovrapposizione di due norme per certi versi contrastanti, di cui la successiva non abbia esplicitamente abrogato la precedente.

Tanto Premesso, il Congresso Ordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di modificare la legge Professionale al fine di consentire al Praticante Avvocato Abilitato di patrocinare :

- 1) le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 25.822,84 ;
- 2) le cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
- 3) le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 4) le cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale.

Messina lì 19.10.2019

Dott. Michelangelo Pasqua

Dott. Francesco Pacilè

Dott.ssa Roberta Bentivoglio